

Osservatorio sull'esecuzione forzata civile trimestre n. 2/2026

Observatory on Civil Enforcement Proceedings – Quarter 2/2026

di Andrea Greco

Abstract [ITA]: questo numero contiene un massimario delle più importanti sentenze della Cassazione depositate nel secondo trimestre del 2026 in materia di esecuzione forzata civile nonché una breve nota di commento a Cass., Sez. III, Ord., 07 maggio 2026 (ud. 18 marzo 2026), n. 13092.

Abstract [ENG]: *this issue contains a summary of the most important rulings of the Supreme Court about enforcement in the second quarter of 2026 as well as a short note on the judgment Cass., Sez. III, Ord., 07 maggio 2026 (ud. 18 marzo 2026), n. 13092.*

Parole chiave: esecuzione forzata civile – evoluzioni giurisprudenziali

Keywords: *enforcement – jurisprudential developments*

SOMMARIO: 1. Quando le somme concesse in mutuo vengono immediatamente costituite in deposito o pegno irregolare. La Cassazione torna sui criteri di qualificazione del mutuo come titolo esecutivo. Nota a Cass., Sez. III, Ord., 07 maggio 2026 (ud. 18 marzo 2026), n. 13092 – 2. Il repertorio delle più importanti pronunce della suprema Corte di cassazione relative al primo trimestre 2026.

1. Quando le somme concesse in mutuo vengono immediatamente costituite in deposito o pegno irregolare. La Cassazione torna sui criteri di qualificazione del mutuo come titolo esecutivo. Nota a Cass., Sez. III, Ord., 07 maggio 2026 (ud. 18 marzo 2026), n. 13092.

La massima: Il contratto di mutuo contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto costituisce valido titolo esecutivo di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo risultando sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla.

La vicenda giudiziaria: Una società a responsabilità limitata e tre persone fisiche, A.A., B.B. e C.C., proponevano opposizione avverso l'atto di precetto loro notificato in forza del contratto di mutuo redatto con atto pubblico con il quale la banca mutuante aveva a suo tempo concesso l'importo di Euro 2.584.000,00. Deducevano che il contratto di mutuo non potesse integrare valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 n. 2 c.p.c. in quanto non conteneva pattuizioni idonee a dimostrare l'immediata disponibilità giuridica della somma mutuata; aggiungevano che mentre nell'atto notarile i mutuatari ed i fideiussori avevano dichiarato «di avere ricevuto l'anzidetta somma mutuata mediante accredito nei conti correnti speciali infruttiferi aperti presso gli istituti finanziatori medesimi ed intestati alla ditta e ne rilasciavano ampia e liberatoria quietanza», per contro, nell'atto di quietanza del 29 maggio 2006 per notar E.E. «la (sola) ditta finanziata dichiara(va) di aver ricevuto... in più soluzioni la somma di Euro 2.584.000,00». In relazione poi alle fideiussioni rilasciate da A.A., B.B. e C.C. evidenziavano che il contratto non avrebbe potuto integrare valido titolo esecutivo poiché i fideiussori non avevano partecipato all'atto pubblico di quietanza. Introdotto il giudizio di merito dalla sola obbligata principale, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava le opposizioni

ritenendo che il contratto di mutuo costituisse valido titolo esecutivo. Avverso la suddetta sentenza interponevano appello l'obbligata principale ed i tre fideiussori; all'esito della costituzione della cessionaria del credito ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la Corte d'Appello di Napoli respingeva il gravame statuendo che: a) ai sensi dell'art. 474, secondo comma, n. 3, c.p.c., gli atti ricevuti da notaio come l'originario contratto di mutuo azionato costituiscono titoli esecutivi indipendentemente dal loro contenuto ed anche quando non contengano un diritto certo, liquido ed esigibile dal momento che questo non costituisce un presupposto per la valenza di titolo esecutivo di un atto ma, al più, un ulteriore presupposto dell'esecuzione forzata; b) la quietanza rilasciata in favore della mutuataria, sebbene fosse stata prevista la costituzione di tale somma in un deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni dedotte in condizione, non inficiava la prova dell'effettiva uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante alla luce di quanto indicato anche da più sentenze della Cassazione; c) le ulteriori censure delle appellanti formulate nel primo motivo di appello afferenti la natura di titolo esecutivo del contratto di mutuo erano inammissibili in quanto nell'atto di opposizione a precetto gli opposenti avevano lamentato solo che l'atto di mutuo non costituisse valido titolo esecutivo perché non forniva la prova dell'erogazione della somma e non già perché documentava che la disponibilità giuridica di tale somma da parte della mutuataria fosse venuta meno a seguito del deposito cauzionale infruttifero delle somme e, comunque, in ragione del fatto che la quietanza da esso documentata era contraddetta dall'atto finale di quietanza del 2006; d) inammissibili erano pure le censure dei fideiussori secondo le quali il Giudice di prime cure avrebbe errato nell'affermare che il titolo esecutivo avrebbe dovuto essere individuato nell'atto pubblico rogato il 4 ottobre 2002 anche nei confronti dei fideiussori dell'obbligata principale nonostante il contrasto tra tale atto e l'atto di quietanza finale del 29 maggio 2006 e benché i primi non avessero partecipato alla stipulazione di questo secondo atto; questi rilievi, infatti, non rientravano tra i motivi formulati a sostegno dell'opposizione al precetto notificato anche alla A.A. ed alla B.B.. L'obbligata principale, A.A. e B.B. hanno notificato ricorso per la cassazione della decisione d'appello con due motivi. La cessionaria del credito ha resistito mediante controricorso, ulteriormente illustrato con memoria mentre non hanno svolto attività difensiva in sede di legittimità gli originari titolari del credito. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. ed il Collegio si è riservato il deposito nel termine di sessanta giorni dalla decisione.

Il principio di diritto espresso nella pronuncia: Con l'ordinanza in esame la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo il quale, fatta salva «l'ipotesi in cui, nel contesto dell'unitario atto di mutuo e contestuale pattuizione accessoria (di costituzione della somma mutuata in deposito – o altro equipollente negozio – presso il mutuante, con obbligazione di questi di svincolo della somma al verificarsi di quanto espressamente convenuto), risulti esclusa una univoca, espressa ed incondizionata obbligazione di restituzione della medesima somma mutuata da parte del mutuatario», una volta che questi abbia «disposto della somma mutuata anche solo col suo riutilizzo mediante costituzione di quella in deposito irregolare (o altro negozio equipollente a funzione cauzionale), non solo si sia perfezionato il mutuo, ma, ... rimanga anche integrato un titolo esecutivo, avente ad oggetto il credito alla restituzione (se del caso, alla scadenza) della somma mutuata».

La giurisprudenza in materia: Ad una rapida lettura dell'ordinanza in esame verrebbe da osservare che non vi è nulla di nuovo sotto il sole. La Corte di cassazione ha, infatti, per un lunghissimo lasso di tempo ribadito il principio secondo il quale «essendo il mutuo un contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro (o di altra cosa fungibile) ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario (la quale può ritenersi sussistente, come equipollente della "traditio", nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario), nel predetto paradigma contrattuale

rientra anche il caso in cui la somma mutuata sia depositata su di un libretto fruttifero di risparmio al portatore, contestualmente costituito in pegno a favore del mutuante a garanzia di una fidejussione da quest'ultimo prestata a beneficio del mutuatario per l'erogazione di un finanziamento in valuta estera da parte di banca estera, poiché detta somma, pur non essendo mai entrata nella disponibilità materiale del mutuatario, è comunque uscita dalla disponibilità del mutuante ed entrata nel patrimonio del mutuatario» (Cass., Sez. I, 3 dicembre 2021 (ud. 15 ottobre 2021) n. 38331 ma anche in senso conforme negli anni anche Cass. Sez. I, 15 luglio 1994, (ud. 15 luglio 1994) n. 6686, e, sempre, dello stesso tenore Cass., Sez. I, 3 luglio 1999 (ud. 3 luglio 1999), n. 6881 e Cass., Sez. I., Ord. 27 ottobre 2017 (ud. 6 giugno 2017) n. 25632 in forza della quale «ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali». In questo consolidato filone si è quindi inserito un provvedimento della Corte di cassazione del 2024 con il quale la Terza Sezione Civile andando a decidere sulla annosa questione della validità delle clausole di indicizzazione al tasso Euribor contenute nei contratti di mutuo, aveva avuto modo di osservare che «nel caso in cui venga stipulato un complesso accordo negoziale in cui una banca concede una somma a mutuo e la eroghi effettivamente al mutuatario (anche mediante semplice accredito, senza consegna materiale del danaro), ma, al tempo stesso, si convenga altresì che tale somma sia immediatamente ed integralmente restituita dal mutuatario alla mutuante (e se ne dia atto nel contratto), con l'intesa che essa sarà svincolata in favore del mutuatario stesso solo al verificarsi di determinate condizioni, benché debba riconoscersi come regolarmente perfezionato un contratto reale di mutuo, deve però escludersi, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., che dal complessivo accordo negoziale stipulato tra le parti risulti una obbligazione attuale, in capo al mutuatario, di restituzione della somma stessa (che è già rientrata nel patrimonio della mutuante), in quanto tale obbligazione sorge – per volontà delle parti stesse – solo nel momento in cui la somma in questione sia successivamente svincolata in suo favore ed entri nuovamente nel suo patrimonio; di conseguenza, deve altresì escludersi che un siffatto contratto costituisca, da solo, titolo esecutivo, essendo necessario un ulteriore atto, necessariamente consacrato nelle forme richieste dall'art. 474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata) che attesti l'effettivo svincolo della somma già mutuata (e ritrasferita alla mutuante) in favore della parte mutuataria, solo in seguito a quest'ultimo risorgendo, in capo a questa, l'obbligazione di restituzione di quella somma». A detta della Corte, dunque, ferma restando la validità del contratto, nell'ipotesi in cui le somme concesse fossero state vincolate mediante un deposito infruttifero o altro strumento giuridico simile, il mutuo non avrebbe potuto costituire titolo esecutivo. L'effettivo svincolo delle somme, inoltre, ed è il punto forse maggiormente problematico della vicenda, non avrebbe potuto essere provato con qualsiasi mezzo ma solo ed esclusivamente con un atto pubblico o una scrittura privata autenticata pena l'impossibilità di qualificare il mutuo come idoneo titolo esecutivo. Il vivace dibattito che ne è seguito nella giurisprudenza di merito ha quindi reso necessario un rapido e nuovo intervento della suprema Corte e l'occasione è stata il rinvio pregiudiziale disposto con l'ordinanza del 31 luglio 2024 con la quale il Tribunale di Siracusa aveva chiesto alla Corte di pronunciarsi sul seguente principio di diritto: «se, in presenza di accordo negoziale con cui una banca concede una somma a mutuo effettivamente erogandola al mutuatario ma convenendo al tempo stesso che tale importo sia immediatamente ed integralmente restituito alla mutuante con l'intesa che esso sarà svincolato in favore del mutuatario solo al verificarsi di determinate condizioni, la configurabilità a carico del medesimo mutuatario di una obbligazione attuale di restituzione della somma – per gli effetti di cui all'art. 474, comma 1, c.p.c. – imponga inderogabilmente che l'importo erogato sia stato successivamente svincolato in favore del mutuatario ovvero se, al contrario, possano prospettarsi regolamenti contrattuali idonei a determinare l'insorgenza di un obbligo restitutorio caratterizzato da attualità anche prima del detto

svincolo; conseguentemente, se, in presenza di accordo negoziale con cui una banca concede una somma a mutuo effettivamente erogandola al mutuatario ma convenendo al tempo stesso che tale importo sia immediatamente ed integralmente restituito alla mutuante con l'intesa che esso sarà svincolato in favore del mutuatario solo al verificarsi di determinate condizioni, il contratto così stipulato nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata possa fungere da titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474, comma 2 n. 3, c.p.c. contro il mutuatario solo allorché nelle medesime forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata sia attestato lo svincolo delle somme già mutate e ritrasferite alla mutuante ovvero se, al contrario, un siffatto contratto concluso nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata possa costituire titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474, comma 2 n. 3, c.p.c. anche in assenza di attestazione dello svincolo effettuata secondo le modalità previste da tale ultima disposizione, allorché il regolamento contrattuale sia idoneo a determinare l'insorgenza di un obbligo restitutorio caratterizzato da attualità anche prima del detto svincolo». Ebbene, a conclusione di detto giudizio, la Corte riprendendo quello che era stato il precedente ed incontrastato orientamento ha ribadito che: «il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto» (Cass., Sez. Un., 6 marzo 2025 (ud. 18/02/2025), n. 5968). L'ordinanza in esame si inserisce, dunque, in questo nuovo ed al tempo stesso risalente filone giurisprudenziale andando a riprendere consolidate interpretazioni della giurisprudenza di legittimità.

La dottrina: Da un punto di vista dottrinale la questione dell'idoneità del contratto di mutuo a costituire titolo esecutivo nell'ipotesi in cui le somme concesse siano state immediatamente vincolate in deposito infruttifero o comunque destinate a ripianare pregresse esposizioni del mutuatario non può prescindere da un esame dell'istituto non solo generale ma anche e soprattutto di quella particolare e specifica tipologia di finanziamento costituita dal mutuo fondiario. E tuttavia non possiamo fare a meno di rammentare che la tematica ha, nel suo complesso, destato negli anni poco interesse nella dottrina tradizionale come ben evidenziato dal Vecchio che nell'introduzione all'agile opera del Patti osservava come *“il tema del mutuo fondiario (e dei suoi derivati in forma comunque ipotecaria) non è uno di quelli che hanno appassionato la dottrina. Basta richiamare il vecchio testo di Molle, una guida pratica prima ancora che un testo speculativo, per rendersi conto che si è sempre ritenuto che si trattasse di materia per “pratici”, di poco o scarso interesse per gli studiosi preoccupati di ben altre questioni di teoria generale”* F. PATTI, *Il mutuo fondiario dalla concedibilità alla erogazione: problemi vecchi e nuovi*, Palermo 2005, 5. Ciò premesso, l'indicazione di un percorso di massima sulla disciplina del contratto di mutuo, comunque possibile, non può che partire da opere ormai tradizionali quali quelle di V. FALASCHI, *Credito fondiario*, in *Enciclopedia del Diritto UTET*, Torino, 1964, G. GIAMPICCOLO, *Mutuo (dir. priv.)* in *Enc. Dir.*, Milano, XXVII, A. GRASSANI, *Mutuo (Diritto Civile)*, in *Enciclopedia del Diritto UTET*, Torino, 1964 e E. SIMONETTO, *Mutuo I) Disciplina Generale*, in *Enc. Giur. Treccani*, Roma, 1990. Sullo specifico tema trattato dalla sentenza in commento, si segnalano invece le perplessità espresse dal Fausti il quale se da un lato rilevava che *«la disponibilità concreta (non solo giuridica) del denaro da parte del mutuatario è elemento essenziale del mutuo senza la quale lo stesso non produce alcun effetto perché non può sorgere alcun obbligo corrispettivo né di restituzione»*, dall'altro evidenziava come *«solo attraverso l'attribuzione traslativa si realizza la funzione del contratto»* P. L. FAUSTI, *Il Mutuo* in *Trattato di Diritto Civile del Consiglio Nazionale del Notariato*, Napoli, 2004, 42 ed anche dal Caprio secondo il quale: *«Nella*

*prassi, accade spesso che le parti si accordino per la conclusione di un contratto che, seppur stipulato per atto pubblico notarile, attesta che la somma, benché erogata e quietanzata, resta trattenuta presso la banca erogatrice a titolo di deposito cauzionale, a garanzia dell'adempimento di tutte le condizioni preliminari poste a carico del mutuatario (a titolo esemplificativo: iscrizione dell'ipoteca sull'immobile dato in garanzia, stipula di un contratto di assicurazione contro i rischi di distruzione dell'immobile, ecc.). Questa prassi ha determinato il sorgere del dubbio circa l'efficacia esecutiva del contratto di mutuo così concepito» S. CAPRIO, *Il contratto di mutuo: un valido titolo esecutivo*, in *Rivista dell'esecuzione forzata* 3/2020, 769 e da F. BARTOLINI, *Vicende della consegna nel mutuo fondiario*, in *Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2014 Parte prima, 328. Di parere contrario in dottrina Metafora la quale ha avuto modo di osservare che «non manca tuttavia un orientamento contrario, secondo il quale il contratto di mutuo non può considerarsi titolo esecutivo, anche se stipulato per atto pubblico notarile, laddove sia dalle parti previsto che la somma mutuata venga depositata presso la stessa banca mutuante in deposito cauzionale a garanzia dell'adempimento di tutte le condizioni poste a carico della parte finanziata (Trib. Lagonegro, 20 marzo 2018, n. 89; Trib. Campobasso, 25 luglio 2017; Trib. Avezzano, 18 luglio 2017; Trib. Chieti, 13 luglio 2017; Trib. Pescara, 12 giugno 2017). Invero, quest'ultimo indirizzo non merita accoglimento, giacché la creazione di un pegno sulle somme o la costituzione di un deposito cauzionale rappresentano la sicura testimonianza di un atto di disposizione del finanziato, che, in tutta evidenza, «presuppone giuridicamente che la somma sia entrata nella sua sfera giuridica di utilizzo»» R. METAFORA, *L'idoneità del contratto di mutuo a fungere da titolo esecutivo e la sospensione dell'esecutorietà*, in *ilprocessocivile.it* 27 giugno 2019. In materia di credito fondiario e più in generale delle problematiche connesse ai contratti di mutuo particolarmente complete sono le opere di Pernice. Ci riferiamo a C. PERNICE, *Credito fondiario, e limite di finanziabilità*, Napoli, 2020 e soprattutto al più recente ed ampio C. PERNICE, *Credito fondiario, «giusto rimedio» e qualificazione dell'operazione negoziale*, Napoli, 2024. Ci sia da ultimo consentito anche il riferimento ad A. GRECO, *Il mutuo fondiario*, Roma, 2023.*

2. Il repertorio delle più importanti pronunce della suprema Corte di cassazione relative al primo trimestre 2026.

1) Cass., Sez. III, 8 aprile 2026 (ud. 13 febbraio 2026), n. 8785.

Tutela giurisdizionale dei diritti ex art. 24 Cost – Applicabilità all'esecuzione forzata

La garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti sancita dall'art. 24 Cost. non si esaurisce nell'accesso al giudice della cognizione per ottenere un accertamento del diritto, ma comprende necessariamente la fase dell'esecuzione forzata, intesa come strumento indefettibile per rendere effettivo il provvedimento giudiziale. Pertanto, l'estinzione o la preclusione *ope legis* delle procedure esecutive, se non bilanciata da un rimedio alternativo e soddisfattivo equivalente, si risolve in un'arbitraria obliterazione del diritto azionato e in una violazione del principio di effettività della tutela, degradando la sentenza di condanna a mera enunciazione teorica priva di utilità.

2) Cass., Sez. III, 8 aprile 2026 (ud. 13 febbraio 2026), n. 8785.

Fondo ristori per crimini di guerra – Esecuzione delle sentenze di condanna – Modalità

In tema di azione esecutiva, intentata in Italia in forza di condanna al risarcimento per crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, il terzo comma dell'articolo 43 del d.l. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 2022, n. 79, nella parte in cui dispone l'estinzione delle procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il

risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1 settembre 1939 e l'8 maggio 1945 va interpretato per il tenore non univoco della sua formulazione letterale in senso costituzionalmente orientato, al fine di garantire la salvaguardia della tutela almeno secondaria o risarcitoria dei diritti fondamentali della persona violati dalle condotte illecite oggetto della condanna; di conseguenza detta disposizione non si estende alle procedure esecutive intentate da quei creditori che non abbiano diritto ad accedere al fondo ristori disciplinato dal medesimo art. 43 e, pertanto, a quelle intentate da creditori stranieri in forza di titolo estero, riconosciuto esecutivo in Italia, di condanna al risarcimento per crimini di guerra e contro l'umanità compiuti all'estero.

3) Cass., Sez. III, Ord. 13 aprile 2026 (ud. 13 febbraio 2026), n. 9319.
 Estinzione della procedura – Rimedi

Deve ritenersi inammissibile il reclamo *ex art.* 630 c.p.c. per impugnare il provvedimento di chiusura anticipata (c.d. “estinzione atipica”) del processo esecutivo il quale è invece assoggettato esclusivamente al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi *ex art.* 617 c.p.c.; detta inammissibilità non è suscettibile di sanatoria né il reclamo può essere riqualificato in opposizione agli atti esecutivi sia per l'impossibilità di attribuire alla domanda una qualificazione diversa da quella espressamente voluta dalla parte, sia per la destinazione dell'atto al collegio (anziché al giudice dell'esecuzione), sia da ultimo per la struttura necessariamente bifasica dell'opposizione *ex art.* 617 c.p.c..

4) Cass., Sez. III, Ord. 13 aprile 2026 (ud. 13 febbraio 2026), n. 9321.
 Opposizione a precetto – Qualificazione della domanda

In sede di opposizione a precetto, la qualificazione della domanda sulla base di quanto emerge dal precetto e delle allegazioni dell'opponente è conforme ai principi stabiliti dall'art. 112 c.p.c. non costituendo, dunque, ultrapetizione.

5) Cass., Sez. III, Ord. 13 aprile 2026 (ud. 9 aprile 2026), n. 9328.
 Pignoramento presso terzi – Determinazione del credito

Nella procedura esecutiva presso terzi la determinazione del credito per cui si procede costituisce un mero accertamento preliminare rispetto al provvedimento di assegnazione, il quale è di esclusiva competenza del giudice dell'esecuzione. La correzione operata dal Tribunale in relazione a tale accertamento non determina dunque alcuna modifica del provvedimento di assegnazione delle somme pignorate e non pone dunque alcun problema, sotto il profilo dell'eventuale indebito sconfinamento del giudice dell'opposizione dai limiti della sua funzione.

6) Cass., Sez. II, Ord. 15 aprile 2026 (ud. 17 febbraio 2026), n. 9607.
 Opposizione all'esecuzione – Competenza *ratione materiae*

Le controversie di opposizione all'esecuzione dirette a contestare l'esistenza del titolo esecutivo che vengano introdotte contro una cartella esattoriale emessa su richiesta di iscrizione a ruolo pervenuta da un ufficio giudiziario spettano nel merito alla competenza per materia del Tribunale e non possono, nemmeno *ratione valoris* mai spettare al Giudice di pace.

7) Cass., Sez. III, 20 aprile 2026 (ud. 18 febbraio 2026), n. 10277.
 Esecuzione forzata su titolo non definitivo – Risarcimento danni *ex art.* 96 c.p.c. – Giudice competente a decidere

L'istanza di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96, secondo comma, c.p.c. per aver intrapreso o compiuto senza la normale prudenza, un'esecuzione forzata in forza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale non definitivo successivamente caducato dev'essere proposta, di regola, in sede di cognizione, ossia nel giudizio di formazione o preordinato alla definitività del titolo esecutivo, ove quel giudizio sia ancora pendente e non vi siano preclusioni di natura processuale. In quest'ultima ipotesi la domanda deve essere formulata al giudice dell'opposizione all'esecuzione. Solo qualora sussista un'ipotesi di impossibilità di fatto o di diritto all'articolazione della domanda anche in tale sede, ne è consentita la proposizione in un giudizio autonomo.

8) Cass., Sez. III, Ord. 6 maggio 2026 (ud. 18 marzo 2026), n. 12964.
Opposizione del terzo proprietario – Modalità

Il terzo che pretende di avere la proprietà od altro diritto reale sui beni pignorati (art. 619 cod. proc. civ.), non potendo divenire parte-soggetto passivo dell'esecuzione, non può proporre opposizione agli atti esecutivi non avendo alcun interesse giuridicamente qualificato al legittimo esercizio dell'azione esecutiva, se non nel senso che, con l'opposizione sua propria prevista appunto dall'art. 619 del codice di rito, contesta la legittimità dell'azione esecutiva in relazione al bene staggito, in quanto contrappone la titolarità in capo ad esso di un diritto reale incompatibile con quello del debitore esecutato, oggetto di pignoramento.

9) Cass., Sez. III, Ord. 6 maggio 2026 (ud. 18 marzo 2026), n. 12965.
Esecuzione nei confronti del terzo proprietario – Notificazione del titolo

La mancata notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 603, cod. proc. civ., al terzo proprietario incide esclusivamente sulla regolarità formale dell'introduzione del procedimento nei confronti di quest'ultimo, analogamente all'ipotesi di mancata notificazione del titolo al debitore esecutato; pertanto, essa va fatta valere nelle forme e nei termini di cui all'art. 617 cod. proc. civ.

10) Cass., Sez. III., Ord. 7 maggio 2026 (ud. 9 gennaio 2026), n. 13090.
Opposizione all'esecuzione – Presupposti di ammissibilità

L'opposizione all'esecuzione costituisce una parentesi cognitiva incidentale alle procedure di esecuzione forzata. Pertanto, la contestazione sull'*an exequatur* postula, indefettibilmente, che il diritto di agire esecutivamente sia stato (quantomeno) minacciato o (comunque) in corso di esercizio: presuppone cioè, per un verso, l'avvenuta notificazione di un atto di precetto (in ciò distinguendosi da una generica azione di accertamento negativo dell'altrui diritto e, per altro verso che la procedura esecutiva, in forma specifica o per espropriazione, non si sia conclusa in uno dei possibili modi di sua definizione, satisfattivi o meno della pretesa azionata. In assenza degli illustrati presupposti, difetta l'interesse, concreto ed attuale, ad invocare la declaratoria di insussistenza del diritto a procedere esecutivamente e l'opposizione deve ritenersi inammissibile.

11) Cass., Sez. III., Ord. 7 maggio 2026 (ud. 18 marzo 2026), n. 13092.
Contratto di mutuo – Idoneità costituire titolo esecutivo

Il contratto di mutuo contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto costituisce valido titolo esecutivo di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo risultando sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione

del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla.

12) Cass., Sez. III., Ord. 7 maggio 2026 (ud. 18 marzo 2026), n. 13094.

Opposizione all'esecuzione avverso titolo di natura giudiziale – Vizi deducibili

Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame.

13) Cass., Sez. III., Ord. 7 maggio 2026 (ud. 18 marzo 2026), n. 13095.

Sospensione feriale dei termini – Applicabilità ai giudizi di opposizione

Il principio sancito dall'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, che esclude dalla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale le cause previste dall'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, tra cui le opposizioni all'esecuzione è applicabile anche al ricorso per cassazione, riferendosi la norma alla natura della controversia e ad ogni sua fase processuale, dovendosi, conseguentemente, rilevare d'ufficio la tardività del ricorso e la sua inammissibilità¹.

14) Cass., Sez. I, Ord. 11 maggio 2026 (ud. 18 marzo 2026), n. 13743.

Riscossione mediante ruolo di somme non corrisposte all'erario per l'utilizzo di immobili dello Stato – Omessa impugnazione della duplice richiesta di pagamento

In tema di riscossione mediante ruolo di somme non corrisposte all'erario per l'utilizzo di immobili dello Stato ai sensi dell'art. 1, comma 274, L. n. 311 del 2004, l'omessa impugnazione della duplice richiesta di pagamento, la quale è idonea a dar corso alla procedura di riscossione coattiva, non determina l'irretrattabilità della pretesa, né preclude la sua successiva contestazione nel merito con l'opposizione all'esecuzione, trattandosi di credito di natura non tributaria e non essendo specificamente prevista alcuna preclusione o decadenza.

15) Cass., Sez. I, Ord. 14 maggio 2026 (ud. 6 maggio 2026), n. 14194.

Versamento del saldo prezzo – Natura sostanziale – Effetto sui termini processuali

Il termine per il versamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario, ai sensi degli artt. 569, comma 3, e 585 c.p.c., ha natura sostanziale (e non processuale), in quanto attiene all'adempimento di un'obbligazione pecuniaria che costituisce il presupposto dell'effetto traslativo della proprietà e non richiede l'esercizio di una difesa tecnica; ha natura perentoria, in quanto risponde alla necessità di garantire l'immutabilità delle condizioni fissate nella *lex specialis* della vendita e la parità di trattamento tra tutti i partecipanti alla gara. Ne consegue che a tale termine non si applica la proroga di diritto della scadenza cadente nella giornata di sabato al primo giorno feriale successivo, prevista dall'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., né, pertanto, può trovare applicazione la sospensione dei termini processuali (feriale o emergenziale) che inizi a decorrere il lunedì successivo alla scadenza

¹ Nel trimestre il principio è stato affermato con riferimento al termine semestrale per ricorrere per cassazione anche da Cass., Sez. III, ord., 1 giugno 2026 (ud. 09 aprile 2026) n. 17355

caduta di sabato.

16) Cass., Sez. III, Ord. 14 maggio 2026 (ud. 17 febbraio 2026), n. 14206.

Opposizione all'esecuzione – Fase di merito – Competenza per territorio

Intrapresa un'esecuzione, l'opposizione alla stessa proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c. può essere ripartita tra diversi uffici giudiziari secondo i criteri verticali di competenza dettati dall'art. 17 c.p.c., ma resta affidata *ratione loci* ed in maniera inderogabile all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice dell'esecuzione innanzi al quale si è tenuta la fase sommaria del giudizio, salva l'ipotesi speciale, contemplata dall'art. 618-bis, secondo comma, c.p.c., delle opposizioni esecutive in materia di lavoro e previdenza.

17) Cass., Sez. III, Ord. 1 giugno 2026 (ud. 9 aprile 2026), n. 17350.

Responsabilità degli ex soci ai sensi dell'art. 2495, comma 2, c.c. – Presupposti

In caso di estinzione di società di capitali, la riscossione della quota in forza del bilancio finale di liquidazione non costituisce soltanto il limite di responsabilità del socio quanto al debito sociale, ma anche la condizione per la sua successione nel processo già instaurato contro la società; sicché il socio (diversamente dall'erede della persona fisica) non è di per sé successore universale della società, ma lo diviene, *ex lege*, se ed in quanto vi sia stata questa riscossione (nel qual caso egli risponde *intra vires* del debito sociale), con la conseguenza che quest'ultimo evento deve essere allegato e dimostrato quale presupposto della condizione dell'azione costituita dall'interesse ad agire.

18) Cass., Sez. III, Ord. 2 giugno 2026 (ud. 6 maggio 2026), n. 17397.

Chiusura anticipata della procedura per mancato versamento delle anticipazioni richieste – Natura dell'opposizione

Il mancato rispetto del termine perentorio per la pubblicazione dell'avviso di vendita sul portale delle vendite pubbliche determina l'estinzione (tipica) dell'esecuzione forzata: per contro, il mancato rispetto di quello per l'anticipazione delle relative spese comporta l'impossibilità a compiere l'atto indispensabile per la prosecuzione del processo esecutivo con la conseguenza che il relativo provvedimento di chiusura anticipata è censurabile con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi.

19) Cass., Sez. III, Ord. 6 giugno 2026 (ud. 27 maggio 2026), n. 18230.

Opposizione agli atti esecutivi – Natura rescindente

L'opposizione agli atti esecutivi *ex art.* 617 c.p.c. ha natura meramente rescindente ed è finalizzata esclusivamente alla rimozione dell'atto viziato; ne consegue che il giudice dell'opposizione non può, in accoglimento del ricorso, sostituirsi al giudice dell'esecuzione nell'adozione di provvedimenti ordinatori o distributivi (nella specie, l'assegnazione delle somme pignorate), spettando tale attività alla competenza funzionale ed esclusiva dell'organo preposto alla direzione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 484 c.p.c..

20) Cass., Sez. III, Ord. 6 giugno 2026 (ud. 27 maggio 2026), n. 18230.

Assegno di mantenimento – Necessità di quantificare le mensilità già scadute e non pagate

In sede di espropriazione presso terzi, l'intervento del creditore che vanti un assegno di mantenimento è condizionato, ai fini della partecipazione alla distribuzione, alla tempestiva quantificazione delle mensilità già scadute e non pagate; in difetto di tale determinazione entro

l'udienza di assegnazione, il credito deve considerarsi illiquido e non può concorrere al ricavato, né la natura privilegiata dello stesso *ex art.* 2751 n. 4 c.c. (limitata alla parte meramente alimentare e agli ultimi tre mesi) esime il creditore dall'onere di specificare l'esatto ammontare del credito già esigibile.

21) Cass., Sez. III, Ord. 6 giugno 2026 (ud. 27 maggio 2026), n. 18230.
 Privilegio generale sui mobili – Assegno divorzile

Il privilegio generale sui mobili previsto dall'art. 2751, n. 4, c.c. non copre indistintamente l'assegno divorzile in favore del coniuge, il quale ha una struttura e un perimetro solidaristico più ampi rispetto al credito alimentare propriamente detto; ne consegue che, ai fini del riconoscimento del rango privilegiato, occorre procedere a uno scrutinio rigoroso volto a isolare la quota meramente alimentare dell'assegno, restando il privilegio comunque limitato, ai sensi della norma citata, alle sole somme dovute per gli ultimi tre mesi.

22) Cass., Sez. III, Ord. 6 giugno 2026 (ud. 27 maggio 2026), n. 18232.
 Opposizione di terzo all'esecuzione immobiliare – Presupposti

In sede di opposizione di terzo all'esecuzione immobiliare *ex art.* 619 c.p.c., la prevalenza del diritto del terzo rispetto al creditore pignorante deve essere verificata sulla base della opponibilità dell'atto traslativo secondo le risultanze dei Registri Immobiliari; ne consegue che l'indagine sulla reale volontà dei contraenti, ancorché condotta secondo i criteri di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c., non può prevalere sul contenuto letterale della nota di trascrizione e degli elementi risultanti da una rituale consecuzione delle trascrizioni ed iscrizioni ipotecarie, né possono essere opposti ai terzi creditori errori materiali o comportamenti successivi delle parti, non pubblicizzati con le stesse forme, che contrastino con la realtà giuridica apparente creata dagli stessi opposenti in forza del principio di autoresponsabilità.

23) Cass., Sez. III, Ord. 11 giugno 2026 (ud. 27 maggio 2026), n. 19046.
 Giusto prezzo – Sospensione della vendita – Presupposti

Il potere di sospendere la vendita, attribuito dall'art. 586 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 19 bis della legge n. 203 del 1991) al giudice dell'esecuzione dopo l'aggiudicazione perché il prezzo offerto è notevolmente inferiore a quello giusto, può essere esercitato allorquando: a) si verifichino fatti nuovi successivi all'aggiudicazione; b) emerga che nel procedimento di vendita si siano verificate interferenze illecite di natura criminale che abbiano influenzato il procedimento, ivi compresa la stima stessa; c) il prezzo fissato nella stima posta a base della vendita sia stato frutto di dolo scoperto dopo l'aggiudicazione; d) vengano prospettati, da una parte del processo esecutivo, fatti o elementi che essa sola conosceva anteriormente all'aggiudicazione, non conosciuti né conoscibili dalle altre parti prima di essa, purché costoro li facciano propri, adducendo tale tardiva acquisizione di conoscenza come sola ragione giustificativa per l'esercizio del potere del giudice dell'esecuzione.